



COMUNE DI ACCADIA

Provincia di Foggia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato dal Consiglio di Comunale di Accadia con deliberazione n. 4/ del 20/05/2016

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO.....	4
ART. 2 – DEFINIZIONI	4
ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	5

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ART. 5 – TITOLARE - NOTIFICAZIONE PREVENTIVA AL GARANTE	7
ART. 6 – RESPONSABILE	8
ART. 7 – NOMINA DEGLI INCARICATI ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	9
ART. 8 – PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE.....	9

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I – RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

ART. 9 – ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE	10
ART. 10 – MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI	10
ART. 11 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI	11
ART. 12 – ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA.....	12
ART. 13 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA	13

SEZIONE II – DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 14 – DIRITTI DELL'INTERESSATO	13
--	----

SEZIONE III – SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

ART. 15 – SICUREZZA DEI DATI	14
ART. 16 – MODALITÀ DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI	16
ART. 17 – CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI	17
ART. 18 – LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI	17
ART. 19 – PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI IMMAGINI.....	17
ART. 20 – DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	18
ART. 21 – COMUNICAZIONE DEI DATI.....	18

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ART. 22 – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.....	18
--	----

CAPO V MODIFICHE

ART. 23 – MODIFICHE REGOLAMENTARI	18
---	----

CAPO VI – NORME FINALI

ART. 24 – PROVVEDIMENTI ATTUATIVI.....	19
ART. 25 – NORMA DI RINVIO.....	19
ART. 26 – ENTRATA IN VIGORE.....	19

ALLEGATI

Allegato 1 - Cautele da adottare per i dati video ripresi.....	20
Allegato 2 - Procedura per l'accesso alle immagini.....	21
Allegato 3 - Fac-simile Richiesta di accesso a videoregistrazioni.....	22
Allegato 4 - Fac-simile Reclamo.....	23
Allegato 5 - Elenco delle telecamere e delle zone videosorvegliate.....	24
Allegato 6 - Informativa -Cartelli.....	25 e 26

Allegato 7 - Fac - simile Registro degli accessi alla visione delle immagini.....	27
Allegato 8 - Fac-simile modello accesso ai locali per manutenzione.....	28
Allegato 9 - Manifesto Avviso Informativa videosorveglianza	29

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Accadia (FG).
2. Recepisce le nuove disposizioni del Provvedimento Generale del Garante della Privacy dell'8 aprile 2010, confermativo delle prescrizioni contenute nell'art. 6 commi 7/8 della Legge 23 aprile 2009 n° 38, riguardanti finalità e trattamento dei dati, nonché la Direttiva del Ministero dell'Interno del 02 marzo 2012.
3. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a. per **“banca dati”**, il complesso di dati personali presso l'ufficio della Polizia Municipale trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b. per **“trattamento”**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - c. per **“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d. per **“titolare”**, l'Ente Comune di Accadia (FG), nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e. per **“responsabile”**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
 - f. per **“incaricati”**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - g. per **“interessato”**, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h. per **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i. per **“diffusione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- j. per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k. per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio del Comune di Accadia e collegato alla centrale operativa della Polizia Municipale.
2. L'utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:
 - **liceità**, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
 - **proporzionalità**, con sistemi attuati con attenta valutazione;
 - **finalità**, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
 - **necessità**, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali - Finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio comunale, gestito ed impiegato dal Comune di Accadia attraverso il Servizio di Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei cittadini, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione degli stessi. Vengono parimente garantiti i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. I dati raccolti mediante i predetti sistemi di videosorveglianza, oggetto del trattamento, sono trattati e utilizzati in ottemperanza dei principi di necessità, pertinenza e proporzionalità stabiliti dal D. Lgs. n. 196/2003.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Accadia, ed in particolare dal D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65, dalla Legge Regionale del 1989 n. 2 e successive modifiche intervenute, nonché dal D.M. 5 agosto 2008 "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, D.L. 23 febbraio 2009, n.11, convertito in legge 23 aprile 2009, n.38, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti.
3. In particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato, finalizzati per fini di sicurezza urbana:

- a) alla tutela di coloro che più necessitano di attenzione, quali i bambini, i giovani, i diversamente abili e gli anziani garantendo loro un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
- b) a prevenire e reprimere i reati, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini. Rendere il territorio meno aggredibile da fattispecie criminose che rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo economico, alla civile convivenza, alla qualità e produttività del lavoro e all'attrattività dei territori;
- c) la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
- d) Attività di polizia giudiziaria svolta ai sensi del C.P.P. per prevenzione e repressione dei reati come previsto dall'art.53 del "Codice";
- e) la vigilanza sul pubblico traffico e degli accessi per consentire l'immediata adozione di idonee contromisure e/o la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, l'applicazione di sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada o da Regolamenti, nel quadro della competenze attribuite dalla legge;
- f) attività di controllo, anche con sistemi mobili (es. fotocamere trappole), volta ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si rilevi non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi (punto 5.2 del Provvedimento 8 aprile 2010 del Garante). Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, nonché all'abbandono di immondizia sul suolo pubblico, vicino ai cassonetti dislogati nel centro urbano, fenomeno che crea degrado urbano, e di conseguenza insicurezza reale e percepita, su tutto il territorio, per il quale vengono richiesti dai cittadini sempre maggiori interventi da parte dei sindaci e delle Amministrazioni Comunali, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689);
- g) acquisizioni di prove;
- h) strumento attivo di Protezione Civile sul territorio comunale.

4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.

5. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.

6. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.
7. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy" con un'apposita regolamentazione.
8. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 – Titolare - Notificazione preventiva al garante

1. Il Titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini delle telecamere è il Comune di Accadia nella persona del Sindaco *pro-tempore*. Il titolare ha il dovere di rispettare quanto normativamente previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dal presente regolamento e dalla legislazione vigente, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni od usi indebiti dei dati.
2. Il Comune di Accadia (FG) nella qualità di titolare del trattamento dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 e successive modifiche intervenute.
3. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 6 – Responsabile

1. Il Responsabile della Polizia Municipale in servizio, domiciliato in ragione delle funzioni svolte in Accadia nella Via Roma n.1 – presso il Comando della Polizia Municipale, è individuato, previa nomina da effettuare con decreto del Sindaco, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2 lettera e) del presente Regolamento. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.
4. Il Responsabile nominato, anche per il tramite degli incaricati, dovrà comunicare al titolare le istanze di accesso eventualmente pervenute, coadiuvandolo, poi, nell'evasione della stessa nei modi e nei termini indicati nel presente regolamento.
5. Il Responsabile individua e nomina per iscritto gli incaricati del trattamento, dando loro idonee istruzioni. Vigila sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati.
6. Provvede a supervisionare le procedure di cancellazione/distruzione dati raccolti per il tramite di sistemi di videosorveglianza, nel caso in cui venga meno lo scopo del trattamento ed il relativo obbligo di conservazione.
7. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile o del titolare.
8. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.
9. Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale operativa della Polizia Municipale, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.
10. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

Art. 7 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli addetti alla Polizia Municipale.
2. I preposti sono nominati tra gli addetti alla Polizia Municipale in servizio presso il Comune di Accadia che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli addetti di Polizia Municipale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
6. Trattare tutti i dati personali di cui vengono a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni in modo lecito e secondo correttezza.
7. Accedere ai dati unicamente con le credenziali assegnate senza che queste vengano comunicate a soggetti terzi non autorizzati; le credenziali dovranno essere modificate con cadenza trimestrale ed essere composte da minimo 8 caratteri alfanumerici; le credenziali non dovranno fare alcun riferimento al soggetto assegnatario non dovendo contenere elementi personali riconducibili al medesimo.
8. Verificare che le registrazioni non superino i termini temporali di legge, ovvero i 7 (sette) giorni controllando saltuariamente che la sovra registrazione sia attiva.
9. Non creare salvataggi dati o banche dati derivanti dalla raccolta effettuata per il tramite dell'impianto di videosorveglianza, senza espressa autorizzazione scritta del Responsabile del trattamento.
10. Prendere visione del presente regolamento, il quale costituisce a tutti gli effetti documento formativo-informativo per un corretto uso della strumentazione necessaria al funzionamento dell'impianto.

Art. 8 – Persone autorizzate ad accedere alla centrale operativa della Polizia Locale

1. L'accesso alla centrale operativa della Polizia Municipale è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio del Servizio di Polizia Municipale autorizzato dal Responsabile, ai tecnici con funzione di assistenza tecnica, alla ditta installatrice per interventi di manutenzione. L'accesso di questi ultimi è subordinato al consenso anche orale del titolare o del responsabile, e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Titolare o dal Responsabile della Polizia Municipale .
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa della Polizia Municipale solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile.
4. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni, rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. L'accesso ai sistemi (compresa la visione delle immagini registrate dal sistema) è esclusivamente consentito al responsabile, ai preposti come indicato nei punti precedenti, all'Autorità Giudiziaria ed agli Organi di polizia giudiziaria.
6. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I **RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

Art. 9 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli incaricati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

Art. 10 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'articolo 4 del presente Regolamento;
 - trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

- conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a **sette giorni**, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;
 - trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente articolo 4, comma 2 con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, il quale sarà inizialmente costituito da alcune telecamere posizionate in punti nevralgici, in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi, immobili pubblici e altri luoghi, del territorio urbano, in conformità all'elenco dei siti di ripresa all'uopo predisposto (Allegato 1), espressamente individuati con atto della Giunta Comunale e successivamente potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri del sistema, mediante approvazione di apposite deliberazioni sempre adottate dalla Giunta Comunale.
 3. Le telecamere di cui al comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre alcune delle telecamere (di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento) possono essere dotate di brandeggio, di zoom ottico e digitale e possono essere dotate di infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale.
 4. Alcuni siti, di particolare interesse, potranno essere dotati di telecamere per la lettura e il riconoscimento delle targhe dei veicoli. detta procedura potrà essere eseguita con finalità e modalità prevista dalla normativa vigente.
 5. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali e necessarie alle finalità istituzionali dell'impianto attivato o dell'evento . I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata presso l'ufficio della Polizia Locale con sede in Accadia (FG), via Roma, 1. In questa sede le immagini saranno registrate su supporto magnetico da un sistema appositamente predisposto e visualizzate su monitor. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 4 del presente Regolamento, in special modo quanto la sala di controllo non è presidiata .
 6. Le attività di videosorveglianza sono finalizzate alla tutela della sicurezza urbana e alla luce delle recenti disposizioni normative del Ministero degli interni de 2 marzo 2012
 7. il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato **ai sette giorni per h 00.00-24.00** successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione

In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzata dal Titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità.

La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.

La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini in corso delle Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza e solo in presenza di provvedimenti da questa emessa.

8. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

Art. 11 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 4, comma 2.
2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accade nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia.

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'operatore od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti e/o ad adottare i conseguenti atti di P.G

2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli organi di Polizia Giudiziaria e l'Autorità Giudiziaria, ivi compreso la Polizia Municipale.
3. nel caso in cui gli addetti agli uffici del Comando di Polizia municipale o altre FF.OO., nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 13 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Accadia in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 e successive modifiche intervenute e della deliberazione 8 aprile 2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute, si obbliga:
 - ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, secondo le indicazioni stabilite dall'Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. n. 196/2003;
 - Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera (Allegato 6).
2. Il Comune di Accadia si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.
3. L'obbligo di segnalazione delle telecamere può essere omesso in caso di indagini in corso da parte dell'Autorità Giudiziaria o qualora sia espressamente escluso dal Codice della Strada (secondo il principio di prevalenza delle norme specifiche rispetto al Decreto Legislativo n. 196/2003 che va applicato in via residuale).

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 14 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se

le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo;

2. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

3. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

4. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

5. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

8. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

9. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 15 – Sicurezza dei dati

1) I dati personali oggetto di trattamento sono allocati in un server custodito in un armadio chiuso a chiave, ed ubicato in area accessibile solo al personale autorizzato.

Alla sala "Server" del Comune di Accadia, dove sono custoditi i videoregistratori digitali, può accedere, oltre il Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile individuato del trattamento dei dati personali o suo delegato. Oltre a detti operatori è ammesso l'ingresso anche al personale dell'Amministrazione Comunale limitatamente all'utilizzo degli altri strumenti tecnici ivi presenti ma a loro è inibito l'uso delle apparecchiature del sistema di videosorveglianza

2) La sala di controllo master è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata presso la sede del Comando di Polizia Locale, in Via Roma.

3) I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice). Dovranno quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa.

4) Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:

- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
- b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
- d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
- e) Per gli operatori interessati si dovrà individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini "live" e utilizzare il brandeggio e lo zoom dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, modificare lo zoom, ecc.).

Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.

(Vedasi modelli numeri 1 - 2 - 3 - 4 - 5, opportunamente predisposti).

Art. 16 – Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'articolo 6;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - all'Amministratore di Sistema del Comune di Accadia e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
 - la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - la sottoscrizione del medesimo.
9. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile.

Art. 17 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 18 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'articolo 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 19 – Procedura per l'accesso alle immagini

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.
2. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
3. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
4. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
5. La Giunta Comunale quantificherà, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

Art. 20 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'articolo 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazione o integrazioni

Art. 21 – Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Accadia a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 22 – Tutela

- 1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche intervenute;
- 2) In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche intervenute, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V

MODIFICHE

Art. 23 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.
2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia in caso di eventuali successivi aggiornamenti.

CAPO VI

NORME FINALI

Art. 24 – Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la modificazione o integrazione dei siti di ripresa, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento;

Art.25 – Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e al Provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010 (G.U. n.99 del 29 aprile 2010).

Art. 26 – Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale online ed è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali (sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti), al Comando Stazione dei Carabinieri di Accadia.
2. Copia del regolamento è tenuta a disposizione del pubblico presso la sede della polizia Municipale. Il documento è altresì pubblicato sul sito internet del Comune di Accadia.

ALLEGATO N. 1

CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

1. Il/i monitor/s degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengono a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti (cd/dvd) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e degli incaricati del trattamento.
4. La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto; comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini è consentito solo:
 - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
 - per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;
 - all'Amministratore di Sistema del Comune di Accadia e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle Autorità Giudiziarie o di Polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento o del Titolare.
8. Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.
9. Tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante l'annotazione di apposito registro, predisposto secondo lo schema qui allegato, nel quale dovranno comunque essere riportati:
 - la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato
 - gli estremi dell'autorizzazione all'accesso.
10. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate.

ALLEGATO N. 2

PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Titolare o Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa.
2. L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
3. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
4. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
 - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa,
 - indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi,
 - presenza di altre persone,
 - attività svolta durante le riprese.
4. Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
5. Il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
6. Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al Titolare o al responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

ALLEGATO N. 3 FAC - SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto, identificato tramite, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1. luogo o luoghi di possibile ripresa
2. data di possibile ripresa
3. fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti)
4. abbigliamento al momento della possibile ripresa
5. accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti)
6. presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione)
7. attività svolta durante la ripresa

Recapito (o contatto telefonico per eventuali ulteriori approfondimenti

In fede

(luogo e data)

(Firma)

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

In data alle ore il/la Sig./Sig.ra

Ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

(firma del ricevente la richiesta)

Al Responsabile trattamento dei dati

.....

Il/La sottoscritto/a, che aveva presentato in data presso una richiesta di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato miei dati personali presenta reclamo per i seguenti motivi

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Il/La sottoscritto/a fornisce il seguente recapito e/o contatto telefonico per eventuali ulteriori approfondimenti

.....
.....

In fede.

(luogo e data)

(firma)



Comune di Accadia



TERRITORIO VIDEOSORVEGLIATO

**Per fini di sicurezza Pubblica
art.13 del Codice in materia di
protezione dei dati personali
D.Lgs 196/2003 e s.m.i.**



AREA VIDEOSORVEGLIATA



La registrazione è effettuata dal

Comune di Accadia per fini di

SICUREZZA PUBBLICA

**Art. 13 del Codice in
materia di protezione
di dati personali (d.l.g. n. 196/2003)**

ALLEGATO 7 FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI VIDEOREGISTRATE

Nome Cognome	Documento	Estremi autorizzazioni	Ora di entrata	Ora di uscita	Dichiarazione	Firma e data
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy	

COMUNE DI ACCADIA (FG)

Polizia Municipale

CENTRALE VIDEOSORVEGLIANZA

ALLEGATO 8

PER AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO AI LOCALI PER MANUTENZIONE ED EVENTUALI VERIFICHE TECNICHE

Si **autorizza** la S.V. _____ nella qualità di _____ ad eseguire interventi derivanti da esigenze e/o manutenzioni dell'impianto della videosorveglianza.

La S.V. potrà accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo al solo fine di effettuare opere di manutenzione ed eventuali verifiche tecniche, esclusivamente in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazioni abilitati della visione delle immagini.

_____, _____



SITEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE

INFORMATIVA

AVVISO AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (dell'art.13 D.L.g.vo n. 196/2003)

Il Comune di Accadia con sede in via Roma n° 1, in qualità di titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art.13 D.L.g.vo n. 196/2003 ed in attuazione di quanto previsto generale del Garante della Privacy datato 8 aprile 2010 in materia di video sorveglianza, rende la seguente informativa, ad integrazione dell'informativa semplificata esposta nelle aree videosorvegliate.

- Richiamato il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed alla normativa vigente in materia costituita da leggi, provvedimenti, decisioni del Garante e ad ogni altra normativa speciale, generale, nazionale e comunitaria vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.
• Visto il "provvedimento generale sulla videosorveglianza" datato 8 aprile 2010 emesso dal Garante per la protezione dei dati personali, i cittadini sono informati della presenza delle telecamere e della loro ubicazione.
• Visto il regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 13 "informazioni rese al momento della raccolta" del citato regolamento risulta stabilito quando segue:

- 1. Il Comune di Accadia, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente conforme ai dettami di legge, in prossimità delle are, strade e piazze in cui sono posizionate le telecamere, su e dovranno essere conformi alla simbologia riportata in fac-simile nell'allegato n.6 del "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" datato 8 aprile 2010 emesso dal Garante per la protezione dei dati personali.
2. Il supporto segnaletico dovrà essere:
- Collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- Dovrà avere un formato e posizionamento in modo tale da essere visibile sia in orario notturno che diurno.
3. Il Comune di Accadia si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto con un anticipo di giorni sette, mediante avviso pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente e/o altri mezzi di diffusione locale.

Dato atto altresì che l'informativa minima viene adempiuta anche attraverso il posizionamento di appositi cartelli segnalatori nelle zone delle telecamere, secondo quanto dall'art. 13 del citato regolamento ed attraverso la predisposizione di apposito avviso;

IL SINDACO

RENDE NOTO

che il Comune di Accadia ha realizzato un sistema di videosorveglianza del territorio comunale quale strumento di ausilio nell'azione di tutela e controllo del territorio da parte della Polizia Municipale

Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzione istituzioni demandate al Comune di Accadia, in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 dal D. lgs. 31 Marzo 1998, n. 112, della legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dal D.M. 5 agosto 2008 "Incolunità pubblica e sicurezza urbana; definizioni e ambiti di applicazione", dal D. L. 23 maggio 2008, n. 92, recante " Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito in legge 24 luglio 2008 n. D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 convertito in legge 23 aprile 2009 n. 38 recante Misure urgenti in materia della pubblica sicurezza e di contrasto alla violenza sessuale nonché, in tema di atti persecutori", dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali.

Il titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini delle telecamere è il Comune di Accadia nella persona del Sindaco.

La gestione dei dati del sistema di videosorveglianza è consentita solo ed esclusivamente al responsabile della gestione e del trattamento ed agli incaricati nell'ambito del personale in servizio presso la Polizia Municipale. Il responsabile del trattamento delle immagini è il Responsabile della Polizia Municipale oltre ad eventuali altri soggetti all'uopo incaricati con provvedimento dello stesso Comandante.

Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

- a) alla tutela di coloro che più necessitano di attenzione, quali i bambini, i giovani, i diversamente abili e gli anziani garantendo loro un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
b) alla tutela della sicurezza urbana, a prevenire e reprimere i reati, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
c) alla tutela del patrimonio Comunale e delle aree adiacente gli stabili comunali, a tutelare i beni di proprietà o in gestione del Comune e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
d) abbandono dei rifiuti;
e) al monitoraggio del traffico per consentire l'immediata adozione di idonee contromisure e/o la rilevazione, prevenzione delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici.

Il sistema di video sorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento dei dati rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i veicoli che transiteranno nelle aree videosorvegliate.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Le telecamere consentono tecnicamente riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco e nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti da una situazione di monitoraggio e controllo presso la sala operativa di controllo del Comando di Polizia Municipale. Il presidio della sala operativa non è garantito sulle 24 ore, ma in base alla concreta organizzazione dei servizi. L'impiego del sistema di videosorveglianza è attivo 24 re su 24. L'impiego del sistema di videosorveglianza è necessario ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. I dati registrati si intendono a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e delle Forze di Polizia dello Stato per fini istituzionali di tali organi.

Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore ai sette giorni successive alla rilevazione, fatte salve speciale esigenze di ulteriori conservazioni in relazione a festività o chiusura degli uffici o nel caso si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. In tutti i casi in cui si voglia procedere ad un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore a quello sopra definito, si applicano i dispositivi di cui ai punti 3.2 e 3.4 del provvedimento del garante 8 aprile 2010. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini di videoregistratori digitali, le immagine riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate, in tempo inferiore a quello citato. Viene stabilito che il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo tale da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni o allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati. La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo per illeciti che si siano verificati, in relazioni indagini delle autorità giudiziaria o forze di Polizia.

Il comune di Accadia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, ha provveduto ad affiggere un' adeguata segnaletica permanente conforme ai dettami di legge, in prossimità delle aree, strade e piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui e riportata la seguente dicitura: Area Videosorvegliata- registrazione effettuata dal comune di Accadia per fini di prevenzione illeciti e sicurezza urbana- art. 13 del codice in materia di protezione dei datti personali (D.L.g.vo n. 196/2003 e s.m.i.).

In ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti tramite apposita istanza nei confronti del titolare del trattamento, in particolare quello di accedere ai dati che lo riguardano, di verificarne le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate misure idonee di sicurezza è utilizzato da persone non debitamente autorizzate. L'interessato ha altresì diritto ad ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria in conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, per i motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Il sistema di videosorveglianza, composto da 35 telecamere, posizionate nei seguenti punti del territorio del Comune di Accadia:

Table with 6 columns: ID, Location, ID, Location, ID, Location. It lists 7 camera locations around Accadia, such as 'Via Borgo - direzione Rione fossi', 'Via Roma - direzione piazza Salvatore', etc.

Il Comune di Accadia, nella persona del Titolare del trattamento, renderà pubblico alla cittadinanza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto, l'eventuale variazione delle località di installazioni delle telecamere, ovvero l'eventuale cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati. Tutti i cittadini potranno rivolgersi per esercitare i loro diritti, al Titolare del trattamento dei dati che è il Sindaco pro-tempore del Comune di Accadia (FG) tel. 0881 / 981012 e-mail sindaco@comune.accadia.fg.it, oppure al Responsabile del trattamento dei dati che è il Responsabile della Polizia Municipale del Comune di Accadia tel. 0881 / 987119 e-mail: pm.comuneaccadia@libero.it.

Il presente avviso in formato integrale viene pubblicato nell'albo pretorio e nel sito web del comune www.comune.accadia.fg.it e viene reso noto attraverso manifesti pubblici. Copia dello stesso può essere richiesta presso il titolare e responsabile del trattamento dei dati. Il medesimo avviso potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento in caso di variazioni di applicazioni.